

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4 7, 9, 14
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	BALZARDI PIERANGELO	14
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		GEREMICCA ANDREA	4, 7, 9, 13, 14
Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche (3784-ter);		GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4, 14
ANDÒ ed altri: Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (2107);		GUARRA ANTONIO	4, 13
ALBORGHETTI ed altri: Norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche (2837)	3	MANFREDI MANFREDO	13, 14
		MEDRI GIORGIO	14
		Votazione segreta:	
		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,30.

CARLO SENALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, che i deputati Caria, Ermelli Cupelli, Fornasari e Rizzi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Cuojati, Nucara, Orsenigo e Ghinami.

Discussione del disegno di legge: Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche (3784-ter); e delle proposte di legge Andò ed altri: Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (2107); Alborghetti ed altri: Norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche (2837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Andò, Martelli, Alagna, Amodeo, Barbalace, Borgoglio, Conte Carmelo, Di Donato, Felisetti, Fiorino, Mundo, Pillitteri: « Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad

integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 »; Alborghetti, Geremicca, Sappio, Fabbri, Chella, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bulleri, Jovannitti, Palmi Latanzi, Polesello, Satanassi: « Norme per la pubblicità degli appalti di opere pubbliche ».

I colleghi ricorderanno che, nella seduta del 17 dicembre scorso, una volta approvato lo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3784, il rappresentante del Governo aveva chiesto la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Successivamente, il ministro dei lavori pubblici, ulteriormente valutata la situazione, ha acconsentito al proseguimento dell'esame in sede legislativa dei separati provvedimenti (l'originario disegno di legge, dall'articolo 2 in poi, ed il suo articolo 1, già stralciato).

All'inizio della seduta di oggi, in Assemblea è stata data comunicazione dello stralcio operato dell'articolo 1. Inoltre, ricordo ai colleghi che nel corso della seduta in sede referente della nostra Commissione, tenutasi qualche ora fa, ho chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a convocare *ad horas* la Commissione, per l'esame e l'approvazione del disegno di legge e delle proposte di legge ad esso abbinate.

Gli articoli del disegno di legge vengono ad assumere una nuova numerazione, a partire dall'originario articolo 2, che ora è il primo articolo. Ad essi — in qualità di relatore — ho predisposto una serie di emendamenti. In particolare, all'articolo 1, comma 1, si specificano i soggetti cui ci si riferisce, mentre l'articolo 9 (*ex* 10) è sostituito da un altro che praticamente riscrive il punto b) del-

l'articolo 24, primo comma, della legge n. 584 del 1977, e concerne la questione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione all'aggiudicazione dell'appalto.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, con gli emendamenti che ho predisposto.

ANDREA GEREMICCA. Gli emendamenti che il presidente ha preannunciato sono il risultato di un confronto da lui stesso promosso; quindi, ritiriamo gli emendamenti che avevamo a suo tempo presentati. Infatti, il testo che risulterà dall'approvazione degli emendamenti del relatore è il risultato di una verifica di opportunità condotta in questa sede. Del resto, una volta operato lo stralcio dell'articolo 1, a noi preme che il disegno di legge venga rapidamente approvato.

Riteniamo che il provvedimento ponga in essere una fase sperimentale, da seguire con estrema attenzione: e non escludiamo che si possano fare successive modifiche, in occasione di altri progetti di legge.

Proprio per questo occorre che siano approvati alcuni degli ordini del giorno che saranno presentati. Uno di essi, predisposto dal gruppo comunista, chiede al Governo l'impegno a riferire alle competenti Commissioni, entro sei mesi, sullo stato di applicazione della legge, e successivamente ogni sei mesi; a riferire anche, alle Commissioni medesime, sulla casistica delle concessioni e delle loro motivazioni, e sulla quantità e tipologia delle stesse; infine, a segnalare alla commissione prevista dall'articolo 4 la necessità di stabilire specifici criteri di motivazione del ricorso alla concessione. Il nostro gruppo ha anche impegnato il presidente a chiedere l'ausilio della Corte dei conti, attraverso sue informative.

Anche se dobbiamo esprimere insoddisfazione, non ci sentiamo certo estranei al testo che sta per essere votato, poiché vi abbiamo molto lavorato, qui e presso l'altro ramo del Parlamento; il nostro impegno è anche relativo all'articolo 1, a suo

tempo stralciato, e che ci auguriamo di esaminare al più presto, inserendolo in un contesto più ampio.

ANTONIO GUARRA. Signor presidente, anche il gruppo MSI-destra nazionale ritira gli emendamenti, per consentire un'accelerata approvazione del provvedimento.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, con gli emendamenti preannunciati dal relatore.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli, sottolineando come, a seguito dell'avvenuto stralcio dell'articolo 1, essi assumono una nuova numerazione, alla quale vanno riferiti gli emendamenti.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1 (ex 2).

1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni e gli enti indicati nel precedente articolo 1 hanno facoltà, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 4, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonché la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei.

2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato.

3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, il primo periodo fino alle parole: non superiore è così modificato:

1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà per un periodo.

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2 (ex 3).

1. La lettera di invito di cui al successivo articolo 4 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal concessionario ad imprese che, dotate di capacità adeguata all'importo dei lavori da eseguire, abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori.

2. L'affidamento di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito, da parte dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della società concessionaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3 (ex 4).

1. L'affidamento in concessione di cui al precedente articolo 2, previa pubblicità

ai sensi del successivo articolo 6, è disposto, a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzi aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori.

2. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo articolo 6 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'amministrazione o l'ente concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee ed i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonché i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La Commissione predispone altresì la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla Commissione sono oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

6. La Commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da:

- a) un consigliere di Stato;
- b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- c) un consigliere della Corte dei conti;
- d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale.

7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo articolo 10. L'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito.

8. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro:

- a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;
- b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono;
- c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni;
- d) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione;
- e) il giorno di apertura delle offerte.

9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva.

10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 25 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente

concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 25 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

In qualità di relatore ho presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, il comma 1 è così sostituito:

1. L'affidamento in concessione di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2, previa pubblicità ai sensi del successivo articolo 5, è disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori.

All'articolo 3, il comma 4 è così sostituito:

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonché i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici predispone, altresì, sentiti gli ordini professionali degli inge-

gneri, degli architetti, dei geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

3. 2.

All'articolo 3, comma 6, è aggiunta la seguente lettera:

e) e un rappresentante complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate.

3. 3.

All'articolo 3, comma 10, sostituire la cifra: 25 con la seguente: 20.

3. 4.

ANDREA GEREMICCA. Il gruppo comunista voterà a favore degli emendamenti presentati dal relatore, ma si asterrà dalla votazione sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 3. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 3. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 3. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 4 (ex 5).

1. Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

(È approvato).

ART. 5 (ex 6).

1. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 pubblicano trimestralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nonché nei principali quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare in concessione ai sensi del precedente articolo 4.

2. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente articolo 4.

(È approvato).

ART. 6 (ex 7).

1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

2. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità è applicabile l'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

3. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'ar-

articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7 (ex 8).

1. L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo è inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base di appalto — anche approssimativo — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione ».

In qualità di relatore ho presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, il comma 1, è così sostituito:

1. L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, come sostituito dall'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la sta-

zione appaltante, se il predetto importo è inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante ».

7. 1.

All'articolo 7, il comma 4, è così sostituito:

4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

7. 2.

Pongo in votazione il mio emendamento 7. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio emendamento 7. 2.

(È approvato).

ANDREA GEREMICCA. Il gruppo comunista è favorevole all'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8 (ex 9).

1. Le regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo.

2. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica:

a) le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta risulti non inferiore a trecento milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari;

b) le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche;

c) gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

3. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalità stabilite dalle stesse regioni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9 (ex 10).

1. Gli appalti di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, sono aggiudicati anche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi, variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separata-

mente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

In qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

L'articolo 9 è così sostituito:

ART. 9.

Il punto *b)* dell'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, come modificata dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è sostituito dal seguente;

« *b)* quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita ».

9. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10 (*ex* 11).

1. Agli atti di declinatoria della competenza arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono non applicabili le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

(È approvato).

ART. 11 (*ex* 12).

1. Per i lavori di cui ai precedenti articoli 2 e 4 la cauzione definitiva è

prestata in misura variabile da un minimo del 10 ad un massimo del 30 per cento.

2. La misura della cauzione è indicata in occasione della pubblicazione di cui al precedente articolo 6.

(È approvato).

ART. 12 (*ex* 13).

1. Gli enti pubblici economici possono adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

In qualità di relatore ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0. 13. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

In qualità di relatore ho presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

rilevato che:

1) il provvedimento esaminato non è da solo sufficiente a garantire una concreta e reale accelerazione delle procedure per l'affidamento di opere pubbliche e che il nodo procedurale da sciogliere concerne il complesso agglomerato di procedimenti autorizzatori che allungano notevolmente la fase preliminare all'esecuzione dei lavori;

2) occorre disporre di progetti di massima sufficientemente indicativi dei reali contenuti dell'opera anche ai fini di

poter effettuare una più penetrante e precisa azione di controllo delle opere stesse;

3) pur riconoscendo la validità delle ragioni che sono alla base sia delle istanze di cui si è richiesto un innalzamento della "soglia" di 20 miliardi fissata dall'articolo 2, per l'applicazione degli articoli sulla concessione, sia di quelle richiedenti una riduzione di tale limite, considera che soltanto la pratica attuazione della norma potrà indicare quale è la soluzione più conveniente per le amministrazioni e per le imprese e ritenuta, perciò, l'opportunità di non modificare tale limite, almeno nel primo periodo di applicazione della legge, fissato in tre anni dall'articolo 1, primo comma;

4) si protrae il fenomeno degli abnormi ribassi,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche a livello amministrativo e di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire tempestività e reale praticabilità delle decisioni di spesa per investimenti pubblici, che miri al tendenziale inserimento nell'ordinamento di una sorta di "sportello unico", per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro previsto dalle procedure vigenti nel quadro di prevenzione e soprattutto di integrazione tra esse, anche nel presupposto di una esigenza di prevenzione e tutela ambientale, per inserirla ed integrarla nel processo di sviluppo;

2) a impartire opportune istruzioni alle amministrazioni competenti affinché i progetti di massima comprendano gli elementi fondamentali che influiscono in modo determinante sulle caratteristiche dell'opera, che ne condizionano la fattibilità o che sono necessarie ad individuare l'opera a mezzo disegni, relazioni illustrative e preventivo sommario della spesa a carattere informativo;

3) ad adottare ogni iniziativa tesa a valutare gli effetti della sperimentality delle disposizioni, anche attraverso la previsione di una sede unitaria di verifica del loro andamento, nonché a riferire in

merito alle competenti Commissioni con puntuale riferimento all'opportunità di elevare la soglia dei venti miliardi alla scadenza di tale periodo;

4) a definire un meccanismo automatico preventivo di esclusione delle offerte palesemente invalide, ferma restando, invece, per le offerte sospette di anomalia, la verifica prevista dalla normativa comunitaria;

5) ad interpretare l'articolo 3, comma 3, trattandosi di procedura ristretta e quindi ispirata al principio dell'efficienza amministrativa, nel senso che l'amministrazione selezioni quelle da invitare nell'ambito delle imprese in possesso dei requisiti ».

0/3784-ter-2107-2837/1/IX

Gli onorevoli Geremicca, Polesello e Sapio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

considerato il carattere sperimentale delle disposizioni di accelerazione dell'esecuzione delle opere pubbliche definito nel comma 2 dell'articolo 2 e che:

a) l'istituto della concessione, già previsto dalla vigente normativa, è sempre più frequentemente richiamato da numerose e diverse leggi per la esecuzione di opere pubbliche;

b) nella generalità dei casi il ricorso alla concessione non è determinato dalla complessità delle opere, né da particolari connessioni tra conoscenza e costruzione;

c) la « motivazione » alla concessione è prescritta dal disegno di legge 3784-ter al secondo comma dell'articolo 1;

d) la « motivazione » non è attualmente definita da norme;

e) la Commissione di cui all'articolo 3 del disegno di legge 3784-ter, la quale dovrà stabilire i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo dei concessionari e la convenzione-tipo, non è sufficientemente rappresentativa

dei soggetti economici e sociali interessati, anche al fine di ottenere maggiori garanzie relative agli *standards* di progetto delle opere da realizzare,

impegna il Governo a:

1) riferire alle competenti Commissioni entro sei mesi sullo stato di applicazione della legge e successivamente ogni sei mesi;

2) a riferire alle competenti Commissioni in via specifica sulla casistica delle concessioni e delle loro motivazioni e sulla quantità e tipologia delle stesse;

3) segnalare alla Commissione prevista dall'articolo 4 la necessità di stabilire anche specifici criteri di motivazione del ricorso alla concessione ».

0/3784-ter-2107-2837/2/IX

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

sottolineato che l'articolo 3 rappresenta un importante passo nella direzione di un'effettiva unificazione delle procedure di gara in campo unitario;

rilevato che al pari della Francia, della Gran Bretagna e dell'Olanda — e cioè le nazioni che, in base ai bandi disponibili, hanno concretamente applicato le procedure ristrette — anche l'Italia è autorizzata a predeterminare il numero dei concorrenti ammissibili;

invita il Governo

ad esercitare i poteri che gli vengono conferiti in maniera da evitare sia limitazioni eccessive, come quelle emergenti da tali bandi, sia le abnormi tensioni concorrenziali scaturenti da gare aperte ad un numero di concorrenti tali da togliere significato alla procedura ristretta e lo impegna a fissare, all'interno della Commissione di cui al comma 4, criteri di selezione fondati non solo sulle qualità tecnico-amministrative delle imprese, ma anche su un criterio di rotazione che offra

alle imprese valide una sicura prospettiva di lavoro e permetta alle amministrazioni di avvalersi di collaborazioni capaci di operare senza i rinvii connessi a carichi di lavoro sproporzionati alle singole possibilità operative ».

0/3784-ter-2107-2837/3/IX

Gli onorevoli Guarra, Boetti Villanis Audifredi e Forner hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

considerato l'elevato volume di residui passivi nel settore delle opere pubbliche di cui una delle cause è rappresentata dalla farraginosità del sistema degli appalti;

considerato che il suddetto disegno di legge propone uno snellimento delle procedure atte a sollecitare l'esecuzione delle opere stesse;

considerato che le nuove norme proposte presentano aspetti negativi come si evince dalle preoccupazioni poste in risalto anche dalla stampa su presunte deviazioni ed agevolazioni insite nel nuovo sistema;

considerato altresì che per opere di grande rilievo appare ancora necessario il confronto anche sul piano dello studio tecnico tra le soluzioni proposte da diverse imprese;

invita il Governo

ad emanare chiare disposizioni alle amministrazioni periferiche sull'accertamento delle qualità economiche e morali delle imprese a cui i lavori verranno affidati, nonché a sollecitare sia le aziende autonome che le amministrazioni locali a privilegiare il sistema dell'appalto-concorso nelle grandi opere per le quali il sistema della concessione può apparire incongruo e dannoso per gli interessi pubblici ».

0/3784-ter-2107-2837/4/IX

L'onorevole Manfredi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

preso atto che il provvedimento legislativo inerente norme straordinarie per l'accelerazione delle opere pubbliche, contiene come elemento determinante la possibilità di affidare alle imprese o consorzi di esse aggiudicatari di lavoro la progettazione esecutiva delle opere,

invita il Governo

ad emanare disposizioni con le quali sia garantito che le progettazioni vengano affidate a liberi professionisti e che le prestazioni degli stessi costituiscano rapporto professionale regolato a termine di legge ».

0/3784-ter-2107-2837/5/IX

L'onorevole Ricciuti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

preso atto che l'approvazione del disegno di legge n. 3784-ter introduce norme di carattere straordinario e a termine per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche;

considerato che notevoli disponibilità finanziarie destinate alla realizzazione di opere pubbliche si sono nel tempo accumulate ed hanno costituito ingenti somme a residui passivi;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, quale incidenza di ricupero l'applicazione delle nuove disposizioni abbia avuto sull'ammontare dei residui passivi impegnati per opere pubbliche e quali previsioni il Governo possa fare per il restante periodo di operatività della legge ».

0/3784-ter-2107-2837/6/IX

L'onorevole Balzardi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

preso atto che è prevista la possibilità di affidare alle imprese o consorzi di esse aggiudicatari di lavori la progettazione delle opere,

impegna il Governo:

a) ad emanare direttive, con le quali sia assicurato che i progetti di massima siano affidati a iscritti agli Albi professionali;

b) che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 526, precedente l'affidamento di progetti esecutivi a professionisti da parte dell'ANAS, possa essere affidato a professionisti anche il progetto di massima, purché ben definito e documentato, dal momento che rientra nella sfera del progetto esecutivo ».

0/3784-ter-2107-2837/7/IX

ANDREA GEREMICCA. Vorrei far osservare all'onorevole Manfredi che, quando chiediamo al Governo di affidare la progettazione a liberi professionisti, in qualche modo lo induciamo a disattendere un'altra parte della libera concorrenza, ad esempio le società di *engineering*.

ANTONIO GUARRA. Queste società sono considerate come liberi professionisti.

ANDREA GEREMICCA. La questione non è ancora regolamentata, e perciò non mi sembra il caso di fare affermazioni in termini così tassativi.

MANFREDO MANFREDI. La concessione per grandi opere ovviamente privilegia grandi organizzazioni, che hanno l'attrezzatura, l'esperienza e le strutture necessarie, e che dispongono di uffici tecnici propri. Ora — e mi riallaccio anche a quanto a suo tempo ha detto l'onorevole Polesello — il valore professionale e culturale dei progetti viene meno quando l'impresa che ha avuto la concessione esegue

in casa propria anche la progettazione, con i suoi tecnici che sono dei dipendenti, e non dei liberi professionisti.

Questo vuole evitare il mio ordine del giorno, che intende essere un richiamo affinché non avvenga che i grandi progetti vengano fatti dalle imprese, attraverso i loro uffici.

ANDREA GEREMICCA. Qui però parliamo di un regime particolare; si possono fare, in proposito, delle raccomandazioni, ma non chiedere e stabilire che il concessionario debba affidare la progettazione a liberi professionisti.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo, come raccomandazione, tutti gli ordini del giorno presentati, ad eccezione di quelli degli onorevoli Guarra ed altri e Manfredi.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

ANTONIO GUARRA. No, non insistiamo.

MANFREDO MANFREDI. Anch'io non insisto, ma mi riservo di presentare analogo ordine del giorno, in occasione della prossima discussione dell'articolo 1 del disegno di legge che, a suo tempo stralciato, costituisce ora autonomo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIERO ANGELO BALZARDI. Il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge 3784-ter.

GIORGIO MEDRI. Anch'io dichiaro, a nome del gruppo repubblicano, il voto favorevole al provvedimento.

ANDREA GEREMICCA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	24
Astenuti	2
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge n. 2107 e n. 2837.

Hanno preso parte alla votazione:

Astone, Balzardi, Becchetti, Bosco Bruno, Botta, Comis, Cuojati, Ebner, Facchetti, Foti, Ghinami, Guarra, Malvestio, Manfredi, Manfredi, Medri, Nucara, Orsenigo, Paganelli, Piermartini, Rebulli, Ricciuti, Senaldi, Sorice e Tancredi.

Si sono astenuti:

Geremicca, Sapio.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
